Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 6/26

Dec. n. 6/26

Il giorno 20 novembre 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di:

1) P. D., nato *omissis* residente *omissis,* tesserato e licenziato 2026 col M.C. "MMX MAGGIORA MOTOCROSS A.S.D.", con tessera n. 26082559 e licenza BK n. J04059;

2) PESSIU Walter, nato il 23.11.1978 a Lanusei (NU) e residente a Tortolì (NU) alla via Madrid n. 3, tesserato 2026 col M.C. "MMX MAGGIORA MOTOCROSS A.S.D." con tessera n. 26082558;

Incolpati di:

violazione degli **artt. 1 e 10 (frode sportiva)** del Regolamento di Giustizia F.M.I. e ciò in quanto - al fine di ottenere il rilascio della Licenza Agonistica FMI E-Bike e della Licenza Internazionale One Event da parte del competente Ufficio Federale, per la manifestazione E-Bike World Cup di Baunei il 28.06.2026 - il 1°, P. D., per il tramite del 2°, il padre PESSIU Walter – quale esercente la responsabilità genitoriale e del M.C. di riferimento (presso cui entrambi sono tesserati), ha trasmesso certificazioni mediche di idoneità all'attività sportiva agonistica falsificate.

Nella fattispecie:

- In data 24.6.2026, l'Ufficio Licenze ha ricevuto a mezzo PEC da parte del M.C. presso cui gli incolpati sono tesserati la richiesta di rilascio della Licenza Internazionale per il proprio tesserato P. D., con allegazione, tra gli altri, un certificato medico non idoneo allo scopo, poiché rilasciato per la disciplina del ciclismo anziché per il motociclismo;
- Successivamente, in data 25.6.2026, sempre a mezzo PEC, detto Moto Club ha dichiarato di essere in possesso di un certificato idoneo e, a seguito di espressa richiesta dell'Ufficio Licenze, ha, quindi, trasmesso, in pari data, due ulteriori certificati tramite posta elettronica ordinaria. Entrambi i documenti, inoltrati dal Presidente del Moto Club e ricevuti dal sig. Walter Pessiu, presentavano evidenti anomalie: il primo risultava palesemente alterato mediante modifica del file PDF, mentre il secondo è stato ritenuto non conforme come da verifica all'uopo effettuata dalla Coordinatrice della Commissione Medica, Dott.ssa Monica Lazzarotti. Quest'ultima ha, infine, confermato che il medico risultante quale firmatario di detti certificati non era a conoscenza di tali modifiche e/o mancata conformità.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 27 luglio 2026, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di P. D. e PESSIU Walter al competente Organo di Giustizia di primo grado per l'illecito in epigrafe indicato.

In data 3 settembre 2026 veniva emesso il decreto ex art. 87 R.d.G., con cui era disposta la citazione per l'udienza del 9 ottobre 2026, regolarmente notificato ai deferiti a mezzo posta elettronica.

All'udienza del 9 ottobre 2026, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, assenti i deferiti, veniva dichiarata l'apertura del dibattimento e il Procuratore Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento.

Il Collegio, ritenuto necessario ai fini del decidere, disponeva un supplemento di istruttoria circa le modalità di rilascio, trasmissione e verifica dei certificati medici prodotti all'Ufficio Licenze F.M.I., rinviando il procedimento per l'assunzione di prova testimoniale.

Pertanto, alla udienza del 23 ottobre 2026, verificata la regolarità delle citazioni, veniva escusso in video collegamento il Presidente del Moto Club MMX Maggiora Motocross A.S.D., sig. Francesco Bozzola, risultando invece assente il medico certificatore.

Il processo veniva rinviato al 9 e al 20 novembre 2026 per acquisire la trascrizione integrale dell'esame testimoniale.

Definita l'istruttoria, alla udienza del 20 novembre 2026, assenti gli incolpati, Il Procuratore Federale formulava le proprie conclusioni

chiedendo applicarsi a PESSIU Walter la sanzione del ritiro della tessera per mesi 12 (dodici) e a P. D. la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei).
Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di cui al Regolamento di Giustizia.

FATTO

La Procura Federale ha contestato ad entrambi i deferiti la violazione degli artt. 1 e 10 del Regolamento di Giustizia F.M.I., qualificata come "*frode sportiva*".

Secondo l'imputazione, P.D, per il tramite del padre Pessiu Walter, quale esercente la responsabilità genitoriale, e del Moto Club di appartenenza, al fine di ottenere il rilascio della Licenza Agonistica FMI E-Bike e della Licenza Internazionale One Event, per la partecipazione alla manifestazione E-Bike World Cup di Baunei del 28 giugno 2026, avrebbe trasmesso certificazioni mediche di idoneità all'attività sportiva agonistica *falsificate*.

Il Moto Club MMX Maggiora Motocross A.S.D. è stato inizialmente compreso nella contestazione, ma la posizione del suo Presidente è stata archiviata con provvedimento del 31 luglio 2026, a seguito dell'intendimento di archiviazione del 24 luglio 2026, condiviso dalla Procura Generale dello Sport. Tale provvedimento non incide sulla posizione degli odierni deferiti, che deve essere esaminata autonomamente sulla base degli elementi acquisiti nei loro confronti.

Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che P. D, tesserato FMI e titolare della licenza indicata nel deferimento, doveva ottenere in tempi molto ravvicinati la licenza agonistica nazionale e la licenza

internazionale, necessarie per partecipare alla competizione del 28 giugno 2026.

Pertanto, il 24 giugno 2026 il Moto Club trasmetteva via PEC all'Ufficio Licenze F.M.I. la richiesta di rilascio della licenza internazionale, allegando un certificato di idoneità agonistica relativo alla disciplina del "*ciclismo*". L'Ufficio Licenze tempestivamente segnalava che tale certificazione non era conforme alla richiesta di licenza per "*motociclismo fuoristrada*" e chiedeva la trasmissione di un certificato riferito alla disciplina corretta. Il Moto Club, sempre nella persona del suo Presidente, nel riscontrare detta segnalazione, comunicava di essere in possesso della certificazione idonea.

Pertanto, il giorno seguente, 25 giugno 2026, venivano trasmessi via P.E.O. due ulteriori certificati medici, entrambi provenienti dalla sfera di disponibilità del Pessiu Walter ed inoltrati alla Federazione per il tramite del Presidente del Moto Club.

Il primo dei due documenti riportava, nella parte relativa allo sport per il quale era richiesta la visita del minore P.D., l'indicazione "*motociclismo fuoristrada*", mentre la certificazione dell'idoneità risultava riferita alla disciplina del "*ciclismo*".

La documentazione interna dell'Ufficio Licenze evidenziava, con specifico riferimento a tale certificato, che il file PDF era stato oggetto di alterazione materiale, tanto da indurre l'Ufficio stesso a comunicare espressamente che il documento risultava falsificato e a richiedere, ai fini del rilascio della licenza, un nuovo certificato conseguente ad una nuova visita medica.

Dopo tale comunicazione dell'Ufficio (PEC del 25 giugno 2026 ore 11:45), alle successive ore 12:36 veniva trasmesso - sempre per il tramite del Moto Club - un ulteriore certificato, che riportava, sia quale sport

richiesto, sia quale sport praticato, l'indicazione "*motociclismo fuoristrada*" e "*motociclismo*", ma anche questo documento risultava alterato e non conforme alle verifiche effettuate dalla Coordinatrice della Commissione Medica FMI, dott.ssa Monica Lazzarotti.

La stessa Coordinatrice, nella successiva nota del 15 luglio 2026, precisava che nessuna delle tre certificazioni trasmesse era risultata conforme, e che le ultime due risultavano *contraffatte* senza che il medico - apparente firmatario - ne fosse a conoscenza, come "*da sua dichiarazione*".

Difatti, mentre il secondo certificato era intrinsecamente incoerente e recava le tracce della modifica del file PDF, il terzo certificato riportava l'indicazione della disciplina con caratteri grafici diversi da quelli del modulo.

Solo in data 26 giugno 2026 veniva trasmessa all'Ufficio Licenze una certificazione conforme (n.498/A), con la quale il medico certificatore attestava l'idoneità del minore P.D. sulla base della visita medica e degli accertamenti eseguiti a "*Loceri il 22-05-2026*", con l'indicazione della disciplina di "*motociclismo enduro*".

Le deduzioni difensive prodotte dal Pessiu Walter, a seguito della Informazione di cui all'art. 102.4 R.d.G., hanno insistito sulla circostanza che il figlio fosse effettivamente in possesso di una idoneità medica valida e che il medico abbia poi confermato la validità della visita, qualificando la vicenda dei due certificati contestati come una serie di refusi ed incomprensioni nella gestione amministrativa dei documenti.

Il sig. Francesco Bozzola, escusso in qualità di Presidente del Moto Club all'udienza del 23 ottobre 2026, ha confermato di aver ricevuto direttamente dal genitore Pessiu Walter, via posta elettronica, i tre

certificati di idoneità agonistica di P. D., ma di non averne controllato il contenuto, limitandosi esclusivamente ad inoltrarli agli Uffici Federali.

MOTIVAZIONE

La ratio della norma contestata agli odierni deferiti è da individuarsi nella volontà di sanzionare azioni fraudolente che siano volte o tendenti "[...] *ad eludere le norme per la partecipazione alla attività agonistica federale* [...]", da intendersi nel senso di dichiarare e/o produrre documentazione attestante requisiti di partecipazione non regolarmente posseduti.

Come già affermato da questo Tribunale (dec. 22 settembre 2025), la norma pone l'accento "non solo sulla alterazione del risultato di una gara, ma anche e soprattutto sul tentativo di parteciparvi senza possedere i requisiti richiesti": la presentazione di un falso certificato medico di idoneità agonistica, al fine di ottenere il rilascio della licenza federale, costituisce "un'azione fraudolenta finalizzata ad eludere una norma fondamentale per la partecipazione alla attività sportiva".

Il dato centrale della vicenda in esame, non è dunque costituito dal primo certificato, che era inidoneo perché riferito al ciclismo, ma dalla successiva utilizzazione di documenti recanti *alterazioni/modifiche* funzionali a far apparire esistente un'idoneità specifica del minore P. D. per il "*motociclismo fuoristrada*", nonostante tale modifica non fosse riconducibile al medico certificatore.

Dalle evidenze raccolte, in particolare dalle comunicazioni via P.E.C./P.E.O. scambiate - nell'arco di un'ora - il giorno 25 giugno 2026 con l'Ufficio Licenze F.M.I., risulta che il secondo ed il terzo certificato medico ("falsificati") erano nella disponibilità del genitore, e furono trasmessi per il tramite del Presidente del Moto Club, sig. Francesco Bozzola, senza che il medico certificatore ne fosse a conoscenza. D'altro

canto, il Presidente del Moto Club, all'atto dell'inoltro, non ne aveva verificato la genuinità, pur dichiarando alla responsabile dell'Ufficio F.M.I. - nella PEC scambiata il giorno prima, di essere in possesso di idonea certificazione medica.

Quanto al grado di prova, il Collegio applica il principio - consolidato nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - secondo cui "lo standard probatorio richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito [...], né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale: il grado di prova deve essere "superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio".

Le risultanze documentali, dunque, e le dichiarazioni rese dal teste in udienza, appaiono più che sufficienti a fondare il "confortevole convincimento" che Pessiu Walter, in vista della imminente partecipazione del figlio minore alla manifestazione E-Bike World Cup di Baunei, abbia volontariamente utilizzato i due certificati contraffatti, così contravvenendo ai principi che sovrintendono il corretto e leale svolgimento di una competizione sportiva, condotta che integra la frode sportiva di cui all'art. 10, comma 1, R.d.G. e, al contempo, viola l'obbligo di astenersi da ogni forma di frode sportiva sancito dall'art. 1, comma 2, del medesimo Regolamento.

Tale convincimento poggia su indizi gravi, precisi e concordanti, che conducono ad un univoco contesto dimostrativo:

a) entrambi i documenti sono pervenuti al Moto Club dall'indirizzo di posta elettronica di Pessiu Walter (w.p@tiscali.it), e sono stati inoltrati agli Uffici federali dal Presidente Bozzola, il quale ha confermato in udienza di averli ricevuti direttamente dal genitore;
b) le modifiche / alterazioni dei documenti investono proprio il dato contestato dall'Ufficio Licenze, e riproducono la formula <<*motociclismo fuoristrada*>> utilizzata dall'Ufficio stesso nella

comunicazione del 24 giugno 2026, a riprova che chi ha predisposto i documenti conoscesse la richiesta della responsabile federale;

c) il secondo certificato è intrinsecamente incoerente, in quanto indica <<*motociclismo fuoristrada*>> come sport per il quale era stata richiesta la visita medica, ma ne attesta l'idoneità per il <<*ciclismo*>>; inoltre, reca le tracce di modifica del file PDF come accertate dall'Ufficio F.M.I.;

d) la falsificazione non si è esaurita in un solo documento: alla richiesta della responsabile dell'Ufficio di un certificato riferito alla disciplina corretta - che poteva chiedersi al medico, come poi avvenuto il 26 giugno - è stato risposto, nella stessa mattinata del 25 giugno, con due documenti successivi, entrambi contraffatti;

e) le giustificazioni difensive fornite sono del tutto inconsistenti: la tesi dei refusi e delle incomprensioni nella gestione amministrativa è smentita dalla natura stessa delle alterazioni, mirate proprio sul dato richiesto dall'Ufficio, ripetute in due documenti successivi.

Né vale obiettare che l'alterazione sia stata rilevata dall'Ufficio Licenze F.M.I. L'idoneità ingannatoria va infatti apprezzata avuto riguardo al momento della condotta: la falsità del secondo documento è emersa dall'esame del file con i programmi di gestione dei PDF, mentre per il terzo certificato, l'Ufficio ha dovuto ricorrere alla verifica della Coordinatrice della Commissione Medica.
Che la frode sia stata scoperta dimostra semmai l'efficacia dei controlli federali, e non l'inoffensività della condotta.

Trattandosi di una fattispecie di illecito "*a consumazione anticipata*", si prescinde pure dal conseguimento del risultato effettivo: nè vale ad escludere la responsabilità per l'illecito contestato, la circostanza che il minore P.D. abbia poi partecipato alla competizione sulla scorta di una regolare certificazione medica (trasmessa il 26 giugno 2026).

Ed infatti, come chiarito dalla Coordinatrice della Commissione Medica, pur riguardando gli accertamenti la stessa tabella ministeriale, "nella certificazione deve essere ben indicato lo sport richiesto, poiché un atleta può essere idoneo per una disciplina sportiva, ma non per un'altra".
Al momento dell'utilizzo dei documenti contraffatti, dunque, il requisito personale richiesto al minore P.D. (la certificazione di idoneità per la specifica disciplina) non era posseduta.

Come innanzi rilevato, l'illecito è configurato dall'ordinamento sportivo come di *pericolo presunto*: esso, dunque, si "perfeziona con il compimento dell'atto fraudolento stesso, indipendentemente dal verificarsi di un evento dannoso", e la condotta è sanzionata perché "mina alla base i principi di lealtà, correttezza e, soprattutto, di tutela della salute e della sicurezza, che sono cardine dell'ordinamento sportivo" (T.F., dec. 22 settembre 2025, cit.).
La successiva regolarizzazione rileva, pertanto, soltanto ai fini della commisurazione della sanzione.

D'altronde, la minore età non determina, di per sé, l'automatica esclusione dalla soggezione all'ordinamento federale, poiché P.D. era tesserato e licenziato FMI e, al momento dei fatti, aveva compiuto quindici anni.
L'espressione "per il tramite" contenuta nel deferimento descrive certamente il ruolo "chiave" del padre nella produzione della documentazione medica agli Uffici federali, il che, però, non esclude la responsabilità del minore. Questi, si era personalmente sottoposto il 22 maggio 2026 alla visita medica richiesta per il <<ciclismo>>, come risulta dal certificato a lui rilasciato, ed era dunque consapevole che l'unica certificazione in suo possesso riguardasse una disciplina diversa da quella per la quale era stata richiesta la licenza agli Uffici federali.

I documenti contraffatti, che attribuivano a quella stessa visita (certificato n. 498) una disciplina diversa, sono stati prodotti in suo nome, nel suo esclusivo interesse e al fine immediato della sua partecipazione alla manifestazione di Baunei del 28 giugno 2026.

Tali elementi, valutati unitariamente, inducono quindi il Collegio a ritenere che il minore abbia consapevolmente aderito all'utilizzo della documentazione alterata.

***

Ai fini della determinazione della sanzione, sebbene la gravità dei fatti in addebito sia proporzionale alla natura fidefacente dell'atto contraffatto, si deve tener conto della diversa entità delle condotte ascritte agli incolpati e delle circostanze concrete in cui si sono verificate, applicando i criteri di proporzionalità e adeguatezza che informano l'ordinamento disciplinare sportivo

A tale proposito, il Collegio osserva che la condotta di Pessiu Walter, sebbene consumata nell'arco di un intervallo temporale ristretto, sia stata reiterata, a nulla valendo le giustificazioni fornite a posteriori, che pretenderebbero di liquidare le alterazioni del documento come meri refusi ed incomprensioni.

Non si ravvisano elementi che possano comunque giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti.

La sanzione di dodici mesi è coerente con i precedenti di questo Tribunale. Nella decisione del 22 settembre 2025, relativa all'uso di certificati medici falsi da parte di piloti maggiorenni, il Collegio ha assunto quale sanzione base mesi diciotto, ridotta per effetto delle attenuanti riconosciute in ragione della immediata ammissione dei fatti, delle scuse presentate e della condotta collaborativa degli incolpati.

Nel caso in esame, la sanzione è fissata in misura inferiore, tenuto conto che l'atleta era stato effettivamente sottoposto a visita medica e che la sua idoneità è stata successivamente certificata per la disciplina

corretta. Tuttavia, non ricorrono elementi analoghi a quelli valorizzati nel precedente richiamato, avendo l'incolpato Pessiu Walter reiterato la condotta ed offerto giustificazioni smentite dalle evidenze istruttorie.
Quanto a P.D., il Collegio, tenuto conto della minore età e del ruolo non preminente rispetto a quello del genitore, che ha materialmente gestito la produzione dei documenti, determina la sanzione in misura pari alla metà di quella inflitta al padre, non potendosi comunque attestare al minimo edittale in ragione della natura del requisito eluso, posto a tutela della salute e della sicurezza dello stesso atleta.

PQM

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 10, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

1) P.D., nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2026 col M.C. "MMX MAGGIORA MOTOCROSS A.S.D." con tessera n. 26082559 e licenza BK n. J04059;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei) con fine sanzione per il 19 maggio 2027.

2) PESSIU Walter, nato il 23.11.1978 a Lanusei (NU) e residente a Tortolì (NU) alla via Madrid n. 3, tesserato 2026 col M.C. "MMX MAGGIORA MOTOCROSS A.S.D.", con tessera n. 26082558;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 12 (dodici) con fine sanzione per il 19 novembre 2027.

Depositato il 23 novembre 2026

Il Giudice estensore
Avv. Aurelia Panetta

Il Presidente T.F.
Avv. Paolo De Matteis

Si comunichi a cura della Segreteria a:

Pessiu Walter, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore P.D.;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Commissari di Gara;
Gruppo Direttori di Gara;
Settore Tecnico Sportivo;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze e coperture assicurative;
Ufficio Fuoristrada;
Motoclub di appartenenza;
Co. re. Piemonte;
Ufficio Comunicazione FMI

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.